



Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo (OLCC)

Modifica dell'11 dicembre 2015

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 6 novembre 2002¹ concernente la legge sul credito al consumo è modificata come segue:

Art. 1

¹ Il valore massimo del tasso d'interesse di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettera b LCC (tasso d'interesse massimo) è ottenuto aggiungendo 10 punti percentuali al Libor a tre mesi calcolato dalla Banca nazionale; il valore risultante è arrotondato per difetto o per eccesso secondo le regole dell'arrotondamento commerciale. Il tasso d'interesse massimo ammonta almeno al 10 per cento.

² Per crediti sotto forma di anticipo su conto corrente e carte di credito o cartecliente con opzione di credito, al Libor a tre mesi sono aggiunti 12 punti percentuali. In questi casi il tasso d'interesse massimo ammonta almeno al 12 per cento.

³ Il Dipartimento federale di giustizia e polizia adegua annualmente il tasso d'interesse massimo.

Art. 9a Disposizione transitoria

In caso di modifica del tasso d'interesse massimo, per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della modifica vale il tasso d'interesse massimo precedente.

¹ RS 221.214.11

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2016.

11 dicembre 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova